



COMUNE DI MONTALCINO

Deliberazione della **Giunta Comunale**

Seduta del 19/02/2015 ore 16:00
Presso il Palazzo Comunale di Montalcino

Presiede **FRANCESCHELLI SILVIO** Presidente – Assiste il Dott. **DOTTORI ROBERTO** Segretario Comunale

presenti alla seduta: n° 5	assenti: n° 0
----------------------------	---------------

1. *FRANCESCHELLI SILVIO*
2. *NAFI ALESSANDRO*
3. *BOVINI CHRISTIAN*
4. *FURI PAOLA*
5. *PANTOSTI ALESSIO*

- *Sindaco*
- *Vicesindaco*
- *Assessore*
- *Assessore*
- *Assessore*

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	

Atto Nr. **24**

Seduta del **19/02/2015**

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ED USO BENI COMUNALI AL QUARTIERE TRAVAGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO DI POESIA "IL VIGNOLO"

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.

ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta del 23.01.2015, prot. n. 986, presentata dal Quartiere Travaglio, con la quale si richiede, in occasione della XXVI edizione del concorso di poesia "*Il Vignolo*", il patrocinio del Comune e il supporto logistico di copisteria per la giornata del 31 maggio;

Ricordato l'art. 54 dello Statuto Comunale che testualmente recita:

1 *Quartieri di Montalcino*

2

3 1. *I quartieri Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio sono riconosciuti di diritto a tutti gli effetti enti storici del Comune di Montalcino perché centri promozionali di aggregazione e di cultura depositari di molte tradizioni montalcinesi da valorizzare e salvaguardare. Per i quartieri viene nominata un'apposita consulta regolata dal relativo regolamento.*

4 2. *L'amministrazione comunale darà ai quartieri per lo svolgimento delle loro molteplici attività ogni appoggio morale materiale e finanziario entro i limiti delle sue disponibilità e secondo le modalità o criteri previsti dai vari regolamenti.*

Ricordato che al suddetto concorso partecipano studenti di ogni ordine e grado di scuola da tutta la Provincia di Siena;

Che lo stesso è organizzato anche con il patrocinio dei C.S.A. di Siena e Grosseto e dall'ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

Considerato che la manifestazione ha da sempre riscosso un ottimo successo e una grande partecipazione da parte dei giovani e che della Giuria fanno parte scrittori e letterati di chiara fama;

Ritenuta l'iniziativa di grande interesse e di notevole valore culturale tanto più che è rivolta ai giovani ed a stimolare in loro l'amore per la poesia sensibilizzandone l'animo verso valori profondi ed insostituibili;

Richiamata la Deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 11/2011, la quale conclude il parere disponendo che "*deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività*";

Considerato che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia (pareri 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011) non si configurano quali sponsorizzazioni, vietate dall'art.6 comma 9 del D.L. 78/2010, i sostegni ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente pubblico, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non una forma di promozione dell'immagine dell'ente;

Valutato, inoltre, che le attività locali - anche se poste in essere da privati - esprimono valori connessi alla Comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità proprie della peculiare cultura e sensibilità di riferimento, realizzando, quindi, una sfera di azione del cittadino coerente con l'esercizio delle potestà pubbliche;

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti – sez. controllo Veneto n. 336 del 26 luglio 2011;

Richiamata la Deliberazione n. 163/PAR/2010 della Sezione regionale per il controllo Puglia secondo cui: *“La Corte di Cassazione (Cass. sez. III, sent. n. 5086 del 21 maggio 1998) ha in passato avuto modo di precisare che, con riguardo alle amministrazioni pubbliche, il riferimento alla sponsorizzazione, ove sottendente spese piuttosto che entrate, è improprio, distinguendosi, rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio proprio per il fatto che il soggetto che consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale (tipicamente, si tratta infatti di enti pubblici), perciò, anche nel caso in cui egli si impegni a finanziare l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Conseguenze dunque a tale ricostruzione che il contratto di patrocinio si atteggierebbe come donazione modale, piuttosto che come contratto a prestazioni corrispettive. Il legislatore è nuovamente intervenuto sull'argomento prevedendo, all'art.119 testo unico enti locali (D.Lgs. 267/2000) la possibilità, per i comuni, le province e gli altri enti locali, di “stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati”. E' dunque necessario comprendere la ratio del divieto di cui all'art.6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale appena descritta, per interpretarne correttamente la portata. Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.”*

Ritenuto, sulla scorta di tale valutazione, di poter concedere l'uso gratuito del bene pubblico, attese le finalità culturali, sociali e di promozione turistica e di sviluppo del territorio della manifestazione che, quindi, si colloca tra le finalità istituzionali dell'ente;

Considerato, per tutto quanto sin qui riportato, come tale deliberazione non rientri nelle previsioni di cui al comma 9, art. 6, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010;

Richiamata la deliberazione G.M. n. 45/2011 avente ad oggetto: “Sponsorizzazioni e patrocini. Limiti e divieti. Atto di indirizzo”;

Ritenuto quindi per tali motivazioni concedere il patrocinio del Comune e il supporto logistico di copisteria per la giornata del 31 maggio;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 T.U. 267/2000;

Con voti unanimi regolari;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra premesso, ricordato e considerato:

1. Di accordare il patrocinio del Comune di Montalcino e il supporto logistico di copisteria al premio di poesia *“Il Vignolo”* XXVI° edizione, organizzato dal Quartiere Travaglio, per la giornata del 31 maggio pv;
2. Concedere l'uso gratuito di beni comunali oltre che di sedie e microfoni adibiti alla presentazione dell'evento;

3. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
Dott. **DOTTORI ROBERTO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal 23/02/2015 al 10/03/2015 N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
Dott. **DOTTORI ROBERTO**

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA': 19/02/2015

Il Segretario Comunale
DOTTORI ROBERTO



COMUNE DI MONTALCINO

Deliberazione della **Giunta Comunale**

Seduta del 19/02/2015 ore 16:00
Presso il Palazzo Comunale di Montalcino

Presiede **FRANCESCHELLI SILVIO** Presidente – Assiste il Dott. **DOTTORI ROBERTO** Segretario Comunale

presenti alla seduta: n° 5

assenti: n° 0

1. *FRANCESCHELLI SILVIO*
2. *NAFI ALESSANDRO*
3. *BOVINI CHRISTIAN*
4. *FURI PAOLA*
5. *PANTOSTI ALESSIO*

- *Sindaco*
- *Vicesindaco*
- *Assessore*
- *Assessore*
- *Assessore*

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	

Atto Nr. **24**

Seduta del **19/02/2015**

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ED USO BENI COMUNALI AL QUARTIERE TRAVAGLIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO DI POESIA "IL VIGNOLO"

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso parere favorevole.

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla sola regolarità contabile ha espresso parere favorevole.

ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta del 23.01.2015, prot. n. 986, presentata dal Quartiere Travaglio, con la quale si richiede, in occasione della XXVI edizione del concorso di poesia "*Il Vignolo*", il patrocinio del Comune e il supporto logistico di copisteria per la giornata del 31 maggio;

Ricordato l'art. 54 dello Statuto Comunale che testualmente recita:

5 *Quartieri di Montalcino*

6

7 1. *I quartieri Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio sono riconosciuti di diritto a tutti gli effetti enti storici del Comune di Montalcino perché centri promozionali di aggregazione e di cultura depositari di molte tradizioni montalcinesi da valorizzare e salvaguardare. Per i quartieri viene nominata un'apposita consulta regolata dal relativo regolamento.*

8 2. *L'amministrazione comunale darà ai quartieri per lo svolgimento delle loro molteplici attività ogni appoggio morale materiale e finanziario entro i limiti delle sue disponibilità e secondo le modalità o criteri previsti dai vari regolamenti.*

Ricordato che al suddetto concorso partecipano studenti di ogni ordine e grado di scuola da tutta la Provincia di Siena;

Che lo stesso è organizzato anche con il patrocinio dei C.S.A. di Siena e Grosseto e dall'ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

Considerato che la manifestazione ha da sempre riscosso un ottimo successo e una grande partecipazione da parte dei giovani e che della Giuria fanno parte scrittori e letterati di chiara fama;

Ritenuta l'iniziativa di grande interesse e di notevole valore culturale tanto più che è rivolta ai giovani ed a stimolare in loro l'amore per la poesia sensibilizzandone l'animo verso valori profondi ed insostituibili;

Richiamata la Deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 11/2011, la quale conclude il parere disponendo che "*deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività*";

Considerato che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia (pareri 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011) non si configurano quali sponsorizzazioni, vietate dall'art.6 comma 9 del D.L. 78/2010, i sostegni ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente pubblico, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non una forma di promozione dell'immagine dell'ente;

Valutato, inoltre, che le attività locali - anche se poste in essere da privati - esprimono valori connessi alla Comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità proprie della peculiare cultura e sensibilità di riferimento, realizzando, quindi, una sfera di azione del cittadino coerente con l'esercizio delle potestà pubbliche;

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti – sez. controllo Veneto n. 336 del 26 luglio 2011;

Richiamata la Deliberazione n. 163/PAR/2010 della Sezione regionale per il controllo Puglia secondo cui: *“La Corte di Cassazione (Cass. sez. III, sent. n. 5086 del 21 maggio 1998) ha in passato avuto modo di precisare che, con riguardo alle amministrazioni pubbliche, il riferimento alla sponsorizzazione, ove sottendente spese piuttosto che entrate, è improprio, distinguendosi, rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio proprio per il fatto che il soggetto che consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale (tipicamente, si tratta infatti di enti pubblici), perciò, anche nel caso in cui egli si impegni a finanziare l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Conseguenze dunque a tale ricostruzione che il contratto di patrocinio si atteggierebbe come donazione modale, piuttosto che come contratto a prestazioni corrispettive. Il legislatore è nuovamente intervenuto sull'argomento prevedendo, all'art.119 testo unico enti locali (D.Lgs. 267/2000) la possibilità, per i comuni, le province e gli altri enti locali, di “stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati”. E' dunque necessario comprendere la ratio del divieto di cui all'art.6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale appena descritta, per interpretarne correttamente la portata. Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.”*

Ritenuto, sulla scorta di tale valutazione, di poter concedere l'uso gratuito del bene pubblico, attese le finalità culturali, sociali e di promozione turistica e di sviluppo del territorio della manifestazione che, quindi, si colloca tra le finalità istituzionali dell'ente;

Considerato, per tutto quanto sin qui riportato, come tale deliberazione non rientri nelle previsioni di cui al comma 9, art. 6, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010;

Richiamata la deliberazione G.M. n. 45/2011 avente ad oggetto: “Sponsorizzazioni e patrocini. Limiti e divieti. Atto di indirizzo”;

Ritenuto quindi per tali motivazioni concedere il patrocinio del Comune e il supporto logistico di copisteria per la giornata del 31 maggio;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 T.U. 267/2000;

Con voti unanimi regolari;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra premesso, ricordato e considerato:

1. Di accordare il patrocinio del Comune di Montalcino e il supporto logistico di copisteria al premio di poesia *“Il Vignolo”* XXVI° edizione, organizzato dal Quartiere Travaglio, per la giornata del 31 maggio pv;
2. Concedere l'uso gratuito di beni comunali oltre che di sedie e microfoni adibiti alla presentazione dell'evento;

3. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Fto FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
Fto DOTTORI ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal 23/02/2015 al 10/03/2015 N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DOTTORI ROBERTO

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA': 19/02/2015

Il Segretario Comunale
F.to DOTTORI ROBERTO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
DOTTORI ROBERTO
